



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

*Il Presidente
della Commissione per gli iscritti
all'Albo degli Odontoiatri*

Oggetto: riscontro a richiesta di parere su STP e direzione sanitaria -

In riferimento alla nota del 24.1.24 recante richiesta di parere da parte della S.V. in merito alla fattispecie indicata in oggetto occorre premettere che **l'art. 1, comma 1, del D.M. 8 febbraio 2013 n. 34**, definisce la società tra professionisti (stp) come la società, "costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile e alle condizioni previste dall'articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183, avente ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico".

L'art. 10, comma 5, L. n. 183/2011 dispone che "La denominazione sociale (o la ragione sociale), in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di "società tra professionisti". Tale indicazione si aggiunge a quella previste per il tipo sociale prescelto (per esempio s.n.c., s.r.l., etc.).

L'art. 8 del decreto 8 febbraio 2013 n. 34, prevede, altresì, che:
"La società tra professionisti è iscritta in una sezione speciale degli albi o dei Registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti. La società multidisciplinare è iscritta presso all'Albo o il registro dell'ordine o collegio professionale relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo". **L'art. 9 del decreto 8 febbraio 2013 n. 34 dispone che "La domanda di iscrizione di cui all'articolo 8 è rivolta al consiglio dell'ordine o del collegio professionale nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società tra professionisti..."**

Al fine della suddetta iscrizione all'Albo occorre inoltre che la stp richiedente **possieda i due requisiti della maggioranza dei due**

terzi “per teste” e “per quote di capitale” di cui all’art. 10, comma 4, lett. b), L. n. 183/2011 i quali devono essere considerati cumulativi.

In particolare, l’articolo 10, comma 4, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183 prevede che nelle società tra professionisti “**il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell’ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi**”.

Trattasi, peraltro, di disposizione che è destinata ad operare per tutti i modelli sociali consentiti per la costituzione di s.t.p. e, quindi, sia in caso di società di persone (nelle quali talvolta rileva la misura di partecipazione agli utili, talaltra la regola del voto capitaro) sia nella società di capitali (ove il diritto di voto è di regola commisurato alla partecipazione al capitale sociale), sia, infine, nelle cooperative (nelle quali il diritto di voto è di regola attribuito per teste).

Inoltre, possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci. Ciò significa che l’oggetto sociale deve prevedere esclusivamente l’esercizio delle professioni protette. Gli esercenti una professione “non protetta” non possono partecipare a una società tra professionisti quali soci professionisti, ma soltanto in qualità di soci “per prestazioni tecniche” o “per finalità di investimento”, a condizione del rispetto della disposizione di cui all’art. 10, comma 4, lett. b), L. n. 183/2011.

Riguardo alla disciplina sulla direzione sanitaria ad oggi è previsto l’obbligo per le società operanti come attività odontoiatrica di dotarsi di un direttore sanitario iscritto all’Albo degli odontoiatri che potrà svolgere questo incarico in una sola struttura (art. 1, comma 155, della legge 4 agosto 2017, n. 124).

In particolare, l’art 1, comma 536, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall’art. 30 della Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (c.d. Legge europea 2019-2020- vigente al 1-2-2022) dispone, che “In caso di violazione delle disposizioni sulle comunicazioni informative sanitarie di cui al comma 525, gli ordini professionali sanitari territoriali, anche su segnalazione delle rispettive Federazioni, procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti o delle società iscritti e segnalano tali violazioni all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza. Le strutture sanitarie private di cura si dotano di un direttore sanitario che comunica il proprio incarico all’ordine territoriale competente per il

luogo in cui ha sede la struttura. A tale ordine territoriale compete l'esercizio del potere disciplinare nei confronti del direttore sanitario limitatamente alle funzioni connesse all'incarico".

In conclusione, stante quanto su esposto in riferimento alla fattispecie in esame si ritiene che l'obbligo di nomina del direttore sanitario non si applica alle stp, salvo diversa regolamentazione regionale. Infatti, per le stp che sono soggette ad iscrizione presso la sezione speciale dell'apposito Albo, così come per gli studi associati, non è richiesta la direzione sanitaria in quanto sono gli stessi professionisti titolari ad essere responsabili per i servizi odontoiatrici. Occorre precisare inoltre che a differenza della società tra professionisti sia l'ambulatorio che il poliambulatorio si configurano come imprese ai sensi degli art. 2082 e ss. c.c., e sono quindi caratterizzate da un'imputabilità giuridica propria, con la conseguenza di una netta e chiara separazione tra una responsabilità imprenditoriale (che fa capo all'amministratore della società), una responsabilità di tipo tecnico-organizzativo (che fa capo al direttore sanitario) ed una responsabilità di ordine professionale, che fa capo all'esecutore della prestazione (il medico o l'odontoiatra).

Cordiali saluti

Raffaele Iandolo

MF/CDL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005